

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1374/II DEL 27 SET 2006

- Oggetto:** Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di peci e di correnti gassose con produzione di HCl e vapore, ai sensi degli artt. 210 e 269 del D.Lgs. 152/06.  
Società Syndial s.p.a. - Attività diversificate - Stabilimento di Assemini.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO l'art. 21, comma 7 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale il dr. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e, in particolare, gli articoli 210 e 269 che assegnano all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e alle relative emissioni in atmosfera;
- VISTO il D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
- VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 57/II  
DEL 27/9/06

- VISTO il D.P.C.M. 08.03.2002;
- VISTO il D.P.C.M. 02.10.2005;
- VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs n. 36/03";
- VISTE le determinazioni n. 1182/IV del 01/06/01, n. 1544/II del 10/07/01 e n. 2173/II del 09/11/01 emesse dalla competente struttura dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
- VISTA la determinazione n. 415/II del 04/04/06 con la quale l'autorizzazione n. 1182/IV è stata volturata alla Syndial s.p.a. - Attività diversificate - San Donato Milanese (MI);
- VISTA la nota prot. 119/06 del 17/05/06, assunta agli atti al prot. n. 16743 del 22/05/06, con la quale la società Syndial - Attività diversificate ha chiesto, ai sensi dell'art. 210, del D.Lgs. 152/06, il rinnovo dell'autorizzazione 1182/IV del 01/06/01 per l'impianto di cui all'oggetto e ha contestualmente individuato il dr. Giuseppe Piras quale responsabile tecnico del forno inceneritore. Con la stessa nota la società ha comunicato che nell'attesa del rinnovo dell'autorizzazione non sarebbero state inviate code clorurate al forno inceneritore, che avrebbe invece trattato solo correnti gassose;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 137/II  
DEL 27/09/06

- VISTO il fonogramma via fax n. 16594 del 24/05/06 con il quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha richiesto all'amministrazione provinciale di Cagliari la verifica delle condizioni e delle prescrizioni riportate nel provvedimento regionale n. 1182/IV datato 01/06/01;
- CONSIDERATO che a tutt'oggi l'Amministrazione provinciale di Cagliari non ha provveduto al riscontro della nota succitata;
- CONSIDERATO che la Syndial s.p.a. - Stabilimento di Assemini - in mancanza del provvedimento del rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di termodistruzione, ha sospeso il trattamento delle code clorurate al forno inceneritore e ha invece trattato solo correnti gassose;
- RITENUTO di dover procedere comunque al rilascio del provvedimento autorizzativo in quanto l'ulteriore fermata provocherebbe danni ai diritti dei soggetti titolari dell'autorizzazione;
- CONSIDERATO che la Syndial s.p.a. ha comunicato:
- che il direttore tecnico dell'impianto è il dr. Giuseppe Piras;
  - di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con n. 09702540155, R.E.A. 1309478;
- ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna con Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, ha recepito il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- ATTESO altresì che l'impianto in questione sarà oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 59/2005, non appena la Regione Autonoma della Sardegna avrà emanato le relative norme di recepimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1374/II  
DEL 27/09/06

- CONSIDERATO che il comma 18 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale deve essere rilasciata agli impianti esistenti entro il 30/10/2007;
- CONSIDERATO che il sopra citato D.Lgs. n. 133/2005 detta nuove norme in materia di emissioni in atmosfera e di scarico di acque reflue provenienti da impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti;
- RITENUTO pertanto di dover adeguare i vigenti provvedimenti autorizzativi regionali limitatamente alle parti in difformità da quanto disposto dal decreto legislativo testé citato;
- VISTA la nota trasmessa con n. prot. 21400 del 28/06/06, dal Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche – Settore antinquinamento atmosferico;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio gestione rifiuti in data 25/09/06;
- RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in argomento ai sensi degli artt. 210 e 269 del D.Lgs. 152/06;
- CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;
- RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;
- PER QUANTO di competenza in materia di gestione rifiuti e di antinquinamento atmosferico;

**DETERMINA**

- ART. 1 La Syndial s.p.a. – Attività diversificate di San Donato Milanese (MI) è autorizzata, ai sensi degli artt. 210 e 269, all'esercizio e alle relative emissioni in atmosfera dell'impianto di termodistruzione di peci clorurate e correnti gassose



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 37/II  
DEL 27/03/06

con produzione di HCl e vapore. L'autorizzazione deve intendersi limitata al trattamento delle tipologie di rifiuti prodotte all'interno dell'insediamento produttivo di Assemini, riportate nell'allegato "1".

ART. 2

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) a far data dall'emissione del presente provvedimento ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. dovranno essere rispettate le ipotesi di marcia di seguito riportate:

- Prima ipotesi: peci 1500Kg/h; sfiati: 2800 Kg/h; trattamento sfiati by pass;
- Seconda ipotesi: peci: 1500 Kg/h; sfiati: <sup>2</sup>1500 Kg/h; trattamento sfiati: in funzione;
- Terza ipotesi: peci: 850 Kg/h; sfiati: 4200 Kg/h; trattamento sfiati: by pass;

2. in normali condizioni di marcia dell'impianto deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite dei parametri riportati nella seguente tabella:

	Inquinante	Valore limite di emissione	Periodicità controlli analitici
1	Temperatura		Analizzatore in continuo
2	Portata volumetrica		Analizzatore in continuo
3	Ossigeno (O <sub>2</sub> )		Analizzatore in continuo
4	Pressione		Analizzatore in continuo
5	Tenore di vapore acqueo		Analizzatore in continuo
6	Monossido di carbonio (CO)	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo
7	Polveri totali	10 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo
8	Sostanze Organiche Totali (COT)	10 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo
9	Composti inorganici del cloro (HCl)	10 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo
10	Composti inorganici del fluoro (HF)	1 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
11	Acido bromidrico (HBr) – (DM di compatibilità ambientale)	5 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
12	Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo

MODIFICATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.137/II  
DE. 27/09/06

13	Ossidi di azoto (NOx)	200 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Analizzatore in continuo
14	Cadmio e suoi composti (Cd); Tallio e suoi composti (Tl)	0.05 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
15	Mercurio e suoi composti (Hg)	0.05 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
16	Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0.5 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
17	PCDD + PCDF	0.1 (ng/ Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
18	IPA	0.01 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali
19	PCB - (Aut. Reg. 3229/92)	0,01 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Trimestrali

Per i parametri non espressamente riportati nella tabella precedente dovrà farsi riferimento alle prescrizioni e relativi valori limite indicati nello specifico nell'allegato 1 al D.Lgs. 133/05 e, in generale, nella parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Nella camera di post-combustione dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

- tenore di ossigeno libero nei fumi umidi in uscita dalla camera. > 6% in volume;
- velocità media dei gas nella sezione di ingresso:  $\geq 10$  m/s;
- tempo di contatto:  $\geq 2$  s
- temperatura dei fumi:  $\geq 1200$  °C;

Il rendimento di combustione espresso come  $CO_2/(CO+CO_2)$  deve essere superiore al 99,9%;

3. la movimentazione e il trasferimento delle peci clorurate dal serbatoio esistente D-1615 al serbatoio di impianto T-101 e da questo al forno di incenerimento dovranno avvenire mediante ciclo chiuso;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. ~~137~~11  
DEL 27/03/06

4. la società è tenuta alla prosecuzione del piano di monitoraggio delle concentrazioni al suolo di inquinanti atmosferici e precisamente di:
  - acido cloridrico (con monitoraggio continuo);
  - SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, polveri sospese, CO, idrocarburi totali, idrocarburi clorurati (con monitoraggio discontinuo e frequenza bimensile di determinazione). I dati del monitoraggio dovranno essere trascritti sull'apposito registro di conduzione dell'impianto;
5. la società è tenuta alla prosecuzione dell'esercizio del sistema di monitoraggio dei microinquinanti organici-clorurati nei sedimenti delle lagune limitrofe; le determinazioni analitiche dovranno avere cadenza trimestrale; come traccianti nei sedimenti potranno essere considerati i policlorobifenili o l'esaclorobenzene; i dati del monitoraggio dovranno essere trascritti nell'apposito registro di conduzione dell'impianto;
6. con cadenza semestrale la Syndial s.p.a. dovrà controllare la concentrazione dei microinquinanti organici clorurati e dei metalli pesanti nelle acque di scarico prima dell'avviamento al depuratore consortile; le risultanze dovranno essere riportate nell'apposito registro di conduzione dell'impianto al quale dovranno essere allegate le certificazioni analitiche;
7. deve essere adottato un registro delle analisi e degli interventi sugli impianti. I registri devono contenere pagine numerate, firmate dal Responsabile dell'impianto. La data, l'orario, i risultati delle misure effettuate e le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati sul registro. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 14 del D.M. 12/07/90, ogni interruzione del funzionamento degli impianti, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.), deve essere annotata nel predetto registro. Quest'ultimo deve essere reso disponibile ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifica

DETERMINAZIONE N.1379/II  
DEL 21/09/06

8. la Syndial s.p.a. dovrà segnalare tempestivamente all'organo di vigilanza (P.M.P. dell'azienda USL di competenza) le date in cui intende effettuare i prelievi, per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi. I prelievi dei campioni effettuati ai camini e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose l'impianto di cui trattasi;
9. il termodistruttore dovrà essere sottoposto a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
10. in caso di avaria totale dell'impianto, dovrà essere immediatamente interrotta l'alimentazione dei rifiuti, e il ripristino del normale esercizio potrà avvenire solo dopo che la Società avrà provveduto a riportare alle primitive condizioni di efficienza l'impianto di termodistruzione; di tale avaria dovrà essere data comunicazione all'autorità comunale;
11. la Società dovrà procedere all'archiviazione dei dati di registrazione presso l'impianto in argomento al fine di consentire la verifica del rispetto dei valori minimali dei parametri di conduzione da parte della Provincia;
12. i residui della combustione e della depurazione dei fumi dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 133/05;
13. gli scarichi liquidi derivanti dall'impianto di incenerimento dovranno essere smaltiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 133/05, Allegato 1, paragrafi D ed E;
14. presso la sede della società autorizzata dovrà essere tenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotate le tipologie e le quantità dei rifiuti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 137/II  
DEL 27/09/06

15. la Società dovrà provvedere con frequenza annuale a trasmettere all'organo di controllo e all'amministrazione regionale una relazione annuale nella quale andranno riportati:

- sintesi mensile dei quantitativi di rifiuti termodistrutti presso l'impianto;

- la sintesi statistica delle determinazioni analitiche in continuo effettuate al camino;

- relazione sulla conduzione dell'impianto (fermate, fuoriservizio, manutenzioni ordinarie e straordinarie);

16. la Syndial s.p.a. è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

17. la Syndial s.p.a. è tenuta, entro il 30 Aprile di ogni anno, a comunicare agli enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente come previsto dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06;

18. per quanto non previsto nel presente provvedimento, devono essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nei D.Lgs. 152/06 e 133/05.

ART. 3

È fatto obbligo alla Syndial s.p.a. di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. La Syndial s.p.a. è comunque tenuta al rispetto delle norme, anche regionali, nonché di quelle più restrittive, che dovessero intervenire nel frattempo. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE


Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 377/II  
DEL 27/09/06

- ART. 4 Il controllo dell'adempimento da parte della Syndial s.p.a. delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs n. 152/06, all'Amministrazione provinciale e alla ASL competenti per territorio.
- ART. 5 Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali limitatamente alle parti in contrasto con la presente determinazione.
- ART. 6 La Società autorizzata è tenuta, entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 24/11 del 29/07/03, calcolata in misura minima in € 350.000 (trecentocinquantamila). Tale garanzia dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale testé citata in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
- ART. 8 Con separato provvedimento si procederà a comunicare l'onere delle spese relative all'espletamento dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 133/05.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Il Direttore del Servizio**

Roberto Pisu  




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE


Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. ~~376/11~~  
DEL 27/09/06

## ALLEGATO 1

### TIPOLOGIE RIFIUTI

Codice C.E.R.	Descrizione
070107	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

**DETERMINAZIONE N. 1413/II DEL 03/10/2006**

- Oggetto:** **Rettifica della determinazione n. 1374/II del 27/09/06.  
Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di  
peci e di correnti gassose con produzione di HCl e vapore, ai sensi degli  
artt. 210 e 269 del D.Lgs. 152/06.  
Società Syndial s.p.a. - Attività diversificate - Stabilimento di Assemini.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO l'art. 21, comma 7 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale il dr. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e, in particolare, gli articoli 210 e 269 che assegnano all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e alle relative emissioni in atmosfera;
- VISTO il D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
- VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1413/II  
DEL 03/10/06

- VISTO il D.P.C.M. 08.03.2002;
- VISTO il D.P.C.M. 02.10.2005;
- VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs n. 36/03";
- VISTA la determinazione n. 1374/II del 27/09/06 con la quale alla Syndial s.p.a. Attività diversificate di San Donato Milanese è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di peci e di correnti gassose con produzione di HCl e vapore, ai sensi degli artt. 210 e 269 del D.Lgs. 152/06;
- CONSIDERATO che per mero errore materiale nel punto 1 dell'art. 2 della determinazione testè citata è stato riportato un valore di portata degli sfiati pari a 1500 Kg/h come seconda ipotesi di marcia dell'impianto, anziché il valore corretto pari a 2500 Kg/h;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio gestione rifiuti in data 03/10/06;
- RITENUTO pertanto di dover rettificare il vigente provvedimento autorizzativo regionale in base a quanto sopra esposto;
- CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1413/II  
DEL 03/10/06

**RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;

**PER QUANTO** di competenza in materia di gestione rifiuti e di antinquinamento atmosferico;

**DETERMINA**

**ART. 1** Il punto 1 dell'art. 2 della determinazione n. 1374/II del 27/09/06 è così modificato:

1. dovranno essere rispettate le ipotesi di marcia di seguito riportate:

- Prima ipotesi: peci 1500Kg/h; sfiati: 2800 Kg/h; trattamento sfiati by pass;
- Seconda ipotesi: peci: 1500 Kg/h; sfiati: 2500 Kg/h; trattamento sfiati: in funzione;
- Terza ipotesi: peci: 850 Kg/h; sfiati: 4200 Kg/h; trattamento sfiati: by pass.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Il Direttore del Servizio**

Roberto Pisu